



**COMUNE DI NAPOLI**

Direzione della Municipalità 1, 2, 3, 4  
Servizio Viabilità e Traffico

## ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 333 del 16/05/2025

**OGGETTO:** Istituzione, da domenica 18 maggio 2025 a lunedì 19 maggio 2025, di un particolare dispositivo di circolazione in un'area del centro cittadino e in corrispondenza dei presidi ospedalieri con pronto soccorso.

### I DIRIGENTI

#### Premesso che:

- con nota Cat./A.4-Gabinetto O.P. del 14/05/2025, acquisita al PG/2025/447226 del 15 maggio 2025, la Questura di Napoli - Ufficio di Gabinetto (Sezione 2A - Ordine e Sicurezza Pubblica), considerato che la penultima giornata del campionato di calcio di serie A potrebbe comportare la possibilità che la SSC Napoli consegna la certezza di vincere lo Scudetto, ha chiesto l'adozione di indispensabili misure volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione dei possibili festeggiamenti che, con ogni probabilità, inizierebbero nella giornata di domenica 18 maggio 2025 al termine degli incontri di calcio in programma alle ore 20:45;

- in particolare sono stati chiesti i seguenti provvedimenti di viabilità:

- dalle ore 10:00 di domenica 18 maggio alle ore 12:00 di lunedì 19 maggio: il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai presidi ospedalieri con pronto soccorso;
- dalle ore 20:30 di domenica 18 maggio fino a cessate esigenze di lunedì 19 maggio il divieto di transito veicolare nelle aree del centro cittadino individuate dalla Questura di Napoli d'intesa con il Comando della Polizia Locale, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia, delle forze armate, per specifiche esigenze della cittadinanza residente, dei veicoli in uso delle strutture alberghiere per il trasporto dei clienti da e per gli hotel;

e sono state allegate cinque tabelle con la specifica indicazione di cinque aree e dei relativi varchi di controllo:

- Area "A" San Ferdinando con 41 varchi di controllo;
- Area "B" San Carlo con 13 varchi di controllo;
- Area "C" Vicaria con 4 varchi di controllo;
- Area "Decumani" con 41 varchi di controllo;
- Area "E" Fuorigrotta con 2 varchi di controllo;

- a seguito della citata nota è stata predisposta la perimetrazione dell'area da interdire alla circolazione veicolare, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- Zona da interdire alla circolazione coincidente con l'area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina;
- ulteriori strade da interdire alla circolazione: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale), via Orazio.

**Ritenuto** che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

#### Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

#### Letti:

- la nota Cat./A.4-Gabinetto O.P. del 14/05/2025 della Questura di Napoli - Ufficio di Gabinetto (Sezione 2A - Ordine e Sicurezza Pubblica), acquisita al PG/2025/447226 del 15 maggio 2025;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,

## ORDINANO

### A) Istituire:

1. dalle ore 10:00 di domenica 18 maggio alle ore 12:00 di lunedì 19 maggio divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con pronto soccorso:

- a) Ospedale del Mare, via Enrico Russo civ. 41
- b) Ospedale Cardarelli, via Cardarelli civ. 9
- c) Ospedale Pediatrico Santobono, via Mario Fiore civ. 6
- d) Ospedale San Paolo via Terracina civ. 219
- e) Ospedale dei Pellegrini, via Portamedina alla Pignasecca civ. 41
- f) Ospedale CTO viale Colli Aminei civ. 21
- g) Ospedale Villa Betania, via Argine civ. 604;
- h) Ospedale Fatebenefratelli, via Alessandro Manzoni civ. 220;

2. dalle ore 20:30 di domenica 18 maggio fino a cessate esigenze di lunedì 19 maggio, che saranno valutate dall'Autorità di P.S. il divieto di transito veicolare:

a) nell'area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina;

b) nelle ulteriori strade: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale), via Orazio;

come da grafico allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

### B) In deroga al divieto di transito veicolare di cui al precedente punto 2, nell'area di cui alla lettera a) e nelle strade di cui alla lettera b) potranno circolare:

- 1. i veicoli delle forze dell'Ordine, di soccorso e di emergenza;
- 2. gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Servizi S.p.a. adibiti al trasporto disabili;
- 3. i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
- 4. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
- 5. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- 6. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente;
- 7. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;
- 8. i veicoli dei partecipanti a ceremonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco; in tal caso la richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al Servizio Polizia Locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell'Ufficiale di Stato Civile;
- 9. i veicoli di proprietà del personale delle forze di polizia chiamati ad assumere o lasciare il servizio nell'ambito del presente dispositivo.
- 10. i veicoli di proprietà del personale operante nei servizi pubblici, previa esibizione di attestazione di servizio rilasciata dall'Ente/Società/Azienda di appartenenza;
- 11. i veicoli di proprietà delle strutture ricettive, aventi sede interna all'area di cui alla lettera a) del precedente punto 2, adibiti al trasporto di persone per conto proprio, per il trasporto dei clienti da e per le strutture ricettive interne alla zona oggetto del divieto, condotti da autisti qualificati muniti di idonea attestazione rilasciata dai responsabili delle strutture e con esposizione, in modo ben visibile e riconoscibile sul veicolo, di distintivo identificativo della struttura ricettiva.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

**Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza Dirigenziale.**

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

*Sottoscritta digitalmente da*

Il Dirigente del Servizio Viabilità e Traffico  
Ing. Maurizio Attanasio

Il Direttore della Municipalità 1  
Dott. Claudio Martelli

Il Direttore della Municipalità 2  
Arch. Emilia Giovanna Trifiletti

Il Direttore della Municipalità 3  
Arch. Paola Cerotto

Il Direttore della Municipalità 4  
Dott. Antonio Montano

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*

